



TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) dott. Silvia Governatori | Presidente |
| 2) dott. Monica Tarchi | Giudice |
| 3) dott. Serena Alinari | Giudice rel. |

pronunzia il seguente

DECRETO

nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 17120/2021 VG promosso da:

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. dom. FRANCESCA PUCCI;
RICORRENTE

contro

██████████, rappresentata e difesa dall'avv. dom. FEDERICO FAVILLI e
dall'avv. MASSIMO ROSSI;

RESISTENTE

con l'intervento

del Pubblico Ministero

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ritualmente depositato, il sig. ██████ chiedeva, a modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale per i Minorenni di Firenze con provvedimento emesso in data 17.07.2012, in via principale, la revoca del contributo di mantenimento per il figlio ██████ ██████, nato il 31.08.2002, ed in via subordinata la riduzione del suddetto contributo da euro 300,00 mensili ad euro 150,00 al mese. Il ricorrente esponeva che il figlio ormai maggiorenne aveva raggiunto una piena indipendenza economica e che le sue condizioni reddituali erano, invece, peggiorate. Lo stesso lamentava che la resistente

sebbene invitata non avesse voluto presentare un ricorso congiunto per la revoca del contributo in esame e che la stessa avesse invitato lui ricorrente a sospendere il pagamento dell'assegno de quo.

Con comparsa di costituzione e di risposta ritualmente depositata, si costituiva la sig.ra [REDACTED] che non si opponeva all'accoglimento del ricorso; faceva presente che i rapporti tra le parti erano "particolarmente complicati" e che il ricorrente era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio, prima che quest'ultimo raggiungesse la maggiore età; si dichiarava remissiva alle domande attoree, seppur rilevando che il figlio non avesse raggiunto una piena indipendenza economica; infine, chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, rimettendosi a giustizia, o quantomeno la compensazione integrale delle spese del presente giudizio, tenuto conto che lei resistente aveva più volte espresso il consenso alla definitiva interruzione dell'assegno di mantenimento per il figlio dovuto dal padre.

All'udienza del 27 aprile 2022 le parti si richiamavano ai rispettivi atti difensivi.

Il Tribunale dispone la revoca del contributo di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio, già disposto a carico del padre e a favore della madre: la madre, la quale aveva l'onere probatorio di dimostrare l'eventuale mancato raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, nulla al riguardo ha allegato e dimostrato, anzi la stessa si è dichiarata remissiva rispetto alle domande attoree; ne consegue che sussistano i presupposti fattuali e giuridici per disporre la chiesta revoca.

Quanto alle spese del presente giudizio, il Tribunale ne dispone la compensazione integrale, tenuto conto, da un lato, che la madre ha, fin dalla sua costituzione, dichiarato di non opporsi all'accoglimento delle domande attoree e, dall'altro, che l'instaurazione del presente giudizio appare giustificata e necessaria, al fine di evitare che il ricorrente potesse in futuro essere chiamato a pagare il contributo de quo sulla base del titolo di cui ora si chiede la revisione.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede in via definitiva, a parziale modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale per i Minorenni di Firenze con provvedimento emesso in data 17.07.2012:

- 1) revoca il contributo di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio [REDACTED], già disposto a carico del padre e favore della madre;
- 2) dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.

Si comunichi.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio dell'11.05.2022 su relazione della dott.ssa Serena Alinari.

Il Giudice rel.
dott. Serena Alinari

Il Presidente
dott. Silvia Governatori

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni